



Argomento n. 9 all'o.d.g.

Parere n. 8 del 31.07.2009

**OGGETTO: Domanda (1638), pervenuta in data 05.12.2005, per l'AMPLIAMENTO della cava di SABBIA E GHIAIA (A), denominata "VIGNEGA", sita in comune di PESCANTINA (VR).
Ditta AZIENDA AGRICOLA VIGNEGA S.R.L..**

La C.T.R.A.E.:

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Rilevato:

- che con domanda in data 02.12.2005, pervenuta in regione il 05.12.2005 la ditta Azienda Agricola Vignega s.r.l. ha chiesto l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "VIGNEGA", sita in Comune di Pescantina;
- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Pescantina dal 03.02.2006 per 10 giorni e nei successivi 15 giorni non sono pervenute opposizioni;
- che il Comune di Pescantina, con deliberazione del consiglio n. 30 in data 20.04.2006 ha espresso parere negativo;
- che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 21.03.2005 ha espresso il seguente parere:

Verbale C.T.R.A.E. del 31.07.2009

Pag. n. 54 di 86



FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

- i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) della cava a seguito di ampliamento dovranno concludersi entro l'anno 2015. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
- la superficie di area compromessa all'interno dell'area di scavo non potrà essere superiore al 75% dell'area totale di scavo. Di conseguenza la ditta dovrà organizzare le operazioni di coltivazione (estrazione e sistemazione) in modo da assicurare che in ogni istante le superfici non compromesse dagli scavi (intatte o ricomposte) siano almeno pari ad un quarto della superficie totale di scavo, intesa come somma dell'area già autorizzata e dell'area in ampliamento;
- per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate di cava potranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione dei materiali di cava, terre, limi sabbioso argillosi anche provenienti dalle operazioni di lavaggio del materiale scavato. L'utilizzo di altri materiali provenienti dall'esterno rimane subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa sui rifiuti, attualmente decreto legislativo n. 152/06;
- la ditta dovrà concordare con il Consorzio di Bonifica Adige Garda le modalità per l'eventuale spostamento del tratto di opera irrigua che corre lungo il confine dei mappali n. 40 ed 81 del foglio 4 del Comune di Pescantina;
- mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo le fasce di rispetto, una quinta arboreo-arbustiva al fine di delimitare e creare una fascia vegetata atta ad incentivare la biodiversità del contesto di zona;
- per quanto concerne la disponibilità delle aree di potenziale escavazione nell'ambito del Comune di Pescantina si demanda alla Regione Veneto la verifica di cui all'art. 13 della L.R. 44/82;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'**unanimità** con:

voti favorevoli	n. 22
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

su **22 presenti e votanti**, esprime parere **CONTRARIO** alla domanda presentata con le seguenti motivazioni:



- In base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria, e nell'assolvimento di quanto affermato all'ultima alinea del parere della C.T.P.A.C. di Verona del 21.03.2006, la domanda risulta **NON AMMISSIBILE**, per quanto di competenza, poiché risulta in contrasto con quanto previsto all'art. 13 della L.R. 44/82 e la L.R. 5/2000 dal momento che la superficie complessiva delle aree da computare nel calcolo del 3% della superficie definita zona omogenea E ai sensi del d.m. 02.04.1968, n. 1444 è risultata pari a 446.325 mq e corrisponde al 3% della superficie di zona definita E dal vigente strumento urbanistico del Comune di Pescantina.

Il calcolo è stato effettuato secondo la prassi consolidata di calcolo utilizzata dalla Regione di cui alla nota in data 23.09.2002 prot. n. 8813/46.02 del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua e correlati allegati compresa la nota in data 23.09.2002 del Dirigente del Servizio Cave. Si richiama al riguardo la sentenza TAR Veneto n. 1736/07 e la successiva sentenza Tar Veneto n. 3719/08 impugnata presso il C.d.S.

La percentuale delle aree escavate rispetto alla superficie di territorio disponibile per l'attività estrattiva è del 3%, corrispondente pertanto al limite previsto dalla vigente normativa in materia.

Viene così ad essere superato il parere favorevole condizionato espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona in data 21.03.2007.